



# Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso  
Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1  
Tel. 0422 858914/916  
Fax 0422 857455  
<http://www.pontedipiave.com>  
C.F. 80011510262  
P.I. 00595560269

Prot.6025

Ponte di Piave, 7 maggio 2020

Decreto n. 19/2020

OGGETTO:

**Decreto di nomina Datore di Lavoro della Sicurezza. Individuazione ed attribuzione competenze ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**



## IL SINDACO

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.

EVIDENZIATO che, nelle more della strutturale individuazione del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 "... tale incarico resta in capo al Sindaco nella sua qualità di organo di vertice".

RITENUTO di provvedere alla individuazione del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008.

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 81/2008, come risultante anche dopo l'assestamento normativo apportato dal decreto correttivo n. 106/2009, chiarisce che compete al vertice di ciascuna Amministrazione impostare ed implementare l'architettura organizzativa per la sicurezza sul lavoro, nominando il datore di lavoro per la sicurezza.

VISTA la Pianta Organica vigente;

PRECISATO che tale importante figura deve essere scelta, dall'Organo di Vertice dell'Amministrazione tra i soggetti ai quali spettano i poteri di gestione, dotati di autonomi poteri decisionali;

ATTESO che all'interno dell'Amministrazione comunale la giurisprudenza ha finora individuato nell'Organo di vertice politico, e quindi nel Sindaco, il soggetto competente alla nomina;

SPECIFICATO che in caso di mancanza di detta nomina è lo stesso vertice della singola Amministrazione ad assumere il ruolo di datore di lavoro.

ATTESO, che le figure deputate alla sicurezza sono individuate dalle legge e le nomine/designazione relative spettano al datore di lavoro e/o ai Responsabili di servizio;

Responsabile dell'Istruttoria  
Responsabile del Procedimento:



DATO ATTO altresì che spettano direttamente ai singoli dirigenti e/o Responsabili gli obblighi in materia di sicurezza a loro spettanti ai sensi dell'articolo 18, 1° comma del D.Lgs 81/2008, e che pertanto detti obblighi sono compresi nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze organizzative e direzionali conferite ai dirigenti dell'Ente;

RITENUTO pertanto di individuare, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun dirigente comunale dell'Ente relativamente al Settori di competenza, in quelle di cui all'articolo 18, 1° comma del D.Lgs 81/2008 (allegato), con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di lavoro.

VISTO il proprio decreto n. 5 del 16.01.2020 con il quale l'arch. Simone Ellero veniva nominato responsabile dei servizi "Lavori Pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia" per l'anno 2020;

ATTESA l'urgenza di provvedere ad ottemperare alla nomina del datore di lavoro per la sicurezza secondo le indicazioni di seguito fornite;

### DECRETA

1. di nominare, quale Datore di lavoro per la sicurezza, ai sensi della vigente normativa, con decorrenza dalla data di notifica del presente decreto, l'arch. Simone Ellero, Responsabile dei servizi "Lavori Pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia";

2. incaricare il Datore di lavoro a:

a) provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, scelto tra il personale attualmente in servizio, che dovrà possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del decreto;

b) procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;

c) organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'Ente provvedendo all'adempimento degli obblighi a lui propri di cui all'artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 81/2008, coordinando lo svolgimento delle attività che spettano ai responsabili di ogni singolo settore, come individuati nei decreti sindacali di incarico, e vigilando su di esse;

3. di informare che il Datore di lavoro potrà, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, procedere a sua volta alla delega di funzioni con i limiti ed alle condizioni indicate al comma 1) del medesimo articolo, nonchè procedere all'affidamento di alcuni adempimenti all'esterno, ove previsto dal D.Lgs 81/2008;

4. di dare atto che all'arch. Simone Ellero - nominato quale datore di lavoro è assegnata, come definita nel Piano esecutivo di gestione, la dotazione finanziaria necessaria per far fronte agli adempimenti di sicurezza;

5. di dare atto che i Responsabili dell'Ente, relativamente al Settore e/o Uffici di competenza assegnati, restano destinatari diretti delle norme in materia di sicurezza in quanto comunemente possiedono un potere rappresentativo idoneo ad influire sull'andamento della struttura o di una parte di essa e rispondono pertanto, indipendentemente dall'esistenza di una specifica "delega di responsabilità" da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 81/2008;

Responsabile dell'Istruttoria  
Responsabile del Procedimento:



6. di individuare pertanto, con il presente decreto, le attribuzioni e le competenze organizzative e direzionali in materia di sicurezza spettanti a ciascun Responsabile di servizio relativamente al Settore di competenza, in quelle di cui all'articolo 18, 1° comma del D.Lgs 81/2008, con eccezione di quelle indicate alle lettere a), b), d), l), m), q), v) e comma 3 del medesimo articolo, che rimangono di competenza esclusiva del datore di lavoro.

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 47 – comma 4 – del dlgs 81/2008 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze Sindacali (RSU). In assenza di RSU il RSL viene eletto dai lavoratori del Comune al loro interno;

#### DISPONE

che il presente provvedimento:

- a. sia reso noto all'arch. Simone Ellero nella sua qualità di Responsabile dei servizi "Lavori Pubblici, edilizia privata, manutenzioni, urbanistica, viabilità, ecologia" per l'anno 2020;
- b. sia reso noto a tutti i Responsabili dei Settori dell'Ente per presa conoscenza delle specifiche competenze loro attribuite e degli adempimenti conseguenti;
- c. sia trasmesso al Segretario Comunale e alle R.S.U. aziendali;
- d. sia pubblicato all'Albo Pretorio e nella parte specifica del sito istituzionale dell'Ente "Trasparenza, Valutazione e Merito".



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Roma



D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

## **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'*articolo 3*, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; <sup>(81)</sup>

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'*articolo 41*, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; <sup>(82)</sup>

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli *articoli 36 e 37*;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'*articolo 53*, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; <sup>(83)</sup>

p) elaborare il documento di cui all'*articolo 26*, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'*articolo 53*, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; <sup>(84)</sup>

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'*articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*; <sup>(89) (85)</sup>

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'*articolo 50*;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 43*. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro <sup>(90)</sup>;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'*articolo 35*;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; <sup>(86)</sup>

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza



del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all' *articolo 8*, comma 4.  
(87)

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli *articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25*, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (88)

---

(81) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(82) Lettera inserita dall'*art. 13, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(83) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(84) Lettera così modificata dall'*art. 13, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(85) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(86) Lettera così sostituita dall'*art. 13, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(87) Comma inserito dall'*art. 13, comma 2*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e, successivamente, così modificato dall' *art. 3, comma 3-bis*, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

(88) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(89) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 e il comma 1 dell'art. 32, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(90) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 5, L. 13 agosto 2010, n. 136.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.